



**Città di
LANZO TORINESE**

Settore

Educativo ed Assistenziale

**Ufficio Segreteria
Settore Educativo-Assistenziale**

Via S. Giovanni Bosco, 33
10074 - LANZO TORINESE (To)

Telefono
0123/300436 - 0123/300437

Fax
0123/27420

e-mail:
istruzione@comune.lanzotorinese.to.it

Capitolato Speciale d'Appalto

CIG: 0281071B1D

ASSISTENZA

EDUCATIVA COMPLEMENTARE

**per l'Asilo Nido Comunale
"LA FILASTROCCA"**

Periodo

01/09/2009 - 30/07/2012

Allegato alla determinazione n. 104/10Ass. del 24/02/2009

SOMMARIO

Art.	1 OGGETTO DEL CAPITOLATO	2
Art.	2 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	2
Art.	3 OFFERTA	2
Art.	4 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO	2
Art.	5 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	3
Art.	6 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO	3
Art.	7 REVISIONE DEL PREZZO	3
Art.	8 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AL SUBAPPALTO	3
Art.	9 EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	3
Art.	10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	4
Art.	11 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA	4
Art.	12 SPESE, IMPOSTE E TASSE	4
Art.	13 LIQUIDAZIONI	4
Art.	14 VIGILANZA E CONTROLLI	5
Art.	15 RESPONSABILITA'	5
Art.	16 ESECUZIONE IN DANNO	6
Art.	17 REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE	6
Art.	18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
Art.	19 FALLIMENTO DELLA DITTA O DECESSO DEL TITOLARE	6
Art.	20 CESSIONE DEL CONTRATTO	7
Art.	21 CESSIONE DEL CREDITO	7
Art.	22 FORO COMPETENTE	7
Art.	23 TRATTAMENTO DEI DATI	7
Art.	24 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	7

PARTE II CONDIZIONI SPECIALI 9

CAPO I DURATA, IMPORTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 9

Art.	25 DURATA DEL SERVIZIO E PERIODO DI FUNZIONAMENTO	9
Art.	26 INDICAZIONE DEL PREZZO E AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO	9
Art.	27 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	10
Art.	28 FINALITA' DEL SERVIZIO	10
Art.	29 AFFIDAMENTO STRUTTURA, BENI E ATTREZZATURE	11
Art.	30 ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	11
Art.	31 ULTERIORI SERVIZI	12
Art.	32 PERSONALE	12
Art.	33 CAMBI DI GESTIONE	14
Art.	34 COMPITI E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	14
Art.	35 MONITORAGGIO - TAVOLO	15
Art.	36 NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO	16
Art.	37 OBBLIGHI ASSICURATIVI E OSSERVANZA DELLE NORME	16

CAPO II ESECUZIONE DEL CONTRATTO 18

Art.	38 PENALITA' E DECADENZA	18
Art.	39 CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA	18

PARTE I

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Gestione delle attività integrative complementari e di assistenza educativa per il servizio asilo nido comunale (scuola prima infanzia) a completamento della programmazione didattica curata dagli educatori comunali.

La gestione delle attività integrative complementari e di assistenza educativa è da effettuare presso l'Asilo Nido Comunale "La Filastrocca", sito in Via Savant, 4bis, Lanzo Torinese.

Art. 2 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Procedura: APERTA (art. 3, comma 37 del "CODICE").

Con aggiudicazione a favore della ditta che avrà offerto lo sconto percentuale più conveniente per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 82, del "CODICE".

(Procedura e criteri stabiliti con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Educativo-Assistenziale", n. 104/10 del 24/02/2009)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto per la fornitura in oggetto, quand'anche pervenga una sola offerta valida.

Art. 3 OFFERTA

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta stessa.

Con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si intenderanno accettate, da parte delle ditte concorrenti, tutte le condizioni del presente Capitolato e dei restanti atti di gara.

Non si procederà alla valutazione delle offerte anomale ai sensi del disposto dell'art. 86, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 in quanto trattasi di appalto di servizio ricompreso nell'elenco di cui all'allegato II B (CODIFICA: 85312110 - Servizi forniti da centri diurni per bambini) del suddetto D.Lgs.

Art. 4 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio ai sensi dell'art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari al 2% dell'importo presunto complessivo del servizio.

Le modalità di costituzione e l'importo della cauzione saranno precisati nel bando di gara. Non è consentito, a pena d'esclusione, costituire depositi in misura inferiore a quella indicata. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito con le modalità previste dall'art. 75, comma 9 del D.Lgs. 163/2006.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

Art. 5 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia degli obblighi assunti o comunque derivanti dal presente capitolato l'aggiudicatario è obbligato, prima della stipulazione contrattuale, a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e alle condizioni previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. L'importo del deposito cauzionale sarà comunicato dall'Amministrazione.

In caso di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la medesima dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria.

In ogni caso competerà al Comune il pieno ed incondizionato diritto di rivalersi sulla cauzione sino alla concorrenza dell'intero importo per ogni somma della quale venisse a risultare creditore, subordinatamente, però, alla preventiva notifica alla Ditta appaltatrice del provvedimento del Comune che disponesse in tal senso.

Nel caso di riduzioni del deposito cauzionale per prelievi effettuati dal Comune, l'impresa appaltatrice dovrà reintegrare il deposito entro e non oltre 15 giorni dalla notifica, sotto pena, in difetto, di risoluzione del contratto.

Art. 6 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, salvo quanto disposto dall'articolo successivo.

Art. 7 REVISIONE DEL PREZZO

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, quale risulterà dalla Determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, è impegnativo e vincolante per tutta la durata dell'appalto, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT a gennaio di ogni anno successivo al primo.

Art. 8 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AL SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto di subappaltare qualsiasi parte del presente contratto.

E' fatto altresì divieto sotto pena di risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione versata, la cessione totale o parziale del presente contratto.

Art. 9 EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente si addiverrà alla stipulazione del contratto in forma Pubblica Amministrativa.

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace in seguito all'esito positivo dei controlli di rito previsti dalla legge.

L'aggiudicazione provvisoria diviene definitiva trascorsi 30 giorni.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 12 del D. Lgs. 163/2006.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.

In caso di mancato perfezionamento del contratto, per causa imputabile alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile sulla base dei prezzi offerti, con applicazione in ogni caso della detrazione del 10%.

Art. 10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto entro il termine fissato dall'Amministrazione e debitamente comunicato.

Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione, salva e impregiudicata l'azione in danno.

Art. 11 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca o decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio oggetto dell'appalto. Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata, la quale dovrà altresì confermare il prezzo offerto in sede di gara.

Art. 12 SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione.

Art. 13 LIQUIDAZIONI

I pagamenti all'Appaltatore saranno effettuati in rate mensili posticipate con versamento della quota 1/11 dell'importo annuale forfettario a base di gara, da emettersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Appaltatore non potrà comunque pretendere:

- a) sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione del servizio;

- b) speciali indennizzi, qualora la prestazione venga ridimensionata, per fatti connessi al calendario scolastico o ad una riduzione dell'utenza assistita.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni, già contestati alla ditta aggiudicataria, ovvero il rimborso di spese o il pagamento di penali, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra (decurtazione dalle fatture).

Il Comune potrà recuperare il credito eventualmente maturato per servizi non effettuati (es. sciopero) come in appresso:

- a) rimborso dell'onere per ogni giorno di mancato servizio, mediante decurtazione dall'importo mensile fatturato;
- b) recupero con richiesta di giornate sostitutive in numero corrispondente a quelle delle giornate di mancato servizio.

Art. 14 VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune - titolare del servizio - mantiene le funzioni di controllo del servizio, ne constata il regolare funzionamento e verifica l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Quindi l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato d'appalto, secondo i criteri e le modalità previste dallo stesso.

L'Amministrazione Comunale farà pervenire alla ditta aggiudicataria per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati.

La ditta aggiudicataria non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione Comunale.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi dell'Amministrazione Comunale.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Pertanto l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere informazioni e referenze relative al Coordinatore Responsabile, agli assistenti/educatori e agli operatori proposti dalla ditta aggiudicataria.

L'Amministrazione Comunale, qualora dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente contratto, non sono eseguite in conformità a quanto stabilito ed a regola d'arte, farà pervenire alla ditta per iscritto le eventuali contestazioni e/o osservazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali la ditta dovrà uniformarsi in tempi stabiliti.

Art. 15 RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi anche dell'operato dei suoi dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo.

E' fatto dunque obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Art. 16 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Art. 17 REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/90, di revocare il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere, qualora si verificino inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, accertati dai competenti servizi ed attestati da una relazione particolareggiata. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 19 FALLIMENTO DELLA DITTA O DECESSO DEL TITOLARE

La ditta aggiudicataria si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'aggiudicataria, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di decesso del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Si applica l'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 nei casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria (Consiglio di Stato n. 2208 del 24/4/2002).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni, mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione Comunale, ove la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione di detti Enti.

Art. 21 CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

Art. 22 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente il Foro di Torino, Sezione distaccata di Ciriè. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati personali (Privacy), si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati dal Comune di Lanzo esclusivamente per le finalità connesse all'appalto in oggetto e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Lanzo Torinese.

Art. 24 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, alla normativa vigente in materia (L.R. 3/73, L.R. 1/04 e s.m.i., nonché al regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

La ditta aggiudicataria è altresì tenuta alla piena osservanza:

- a) del vigente regolamento sulla contabilità dello Stato, delle leggi, regolamenti e disposizioni che direttamente o indirettamente abbiano attinenza con il servizio in oggetto, sia vigenti, sia che vengano emanate durante il corso della stessa;
- b) del D.L. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- c) di tutti gli obblighi ed oneri in materia di previdenza, di assistenza, di assicurazioni sociali e di tutela sindacale dei dipendenti, in relazione alle disposizioni delle leggi e

regolamenti vigenti e di quelli che venissero emanati in corso d'appalto. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati, tutte le norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi dello stesso ed a provvedere alla regolare assicurazione sugli infortuni sul lavoro, all'INAIL, INPS, e di tutti gli altri versamenti obbligatori, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

PARTE II CONDIZIONI SPECIALI

CAPO I Durata, Importo e caratteristiche del servizio

Art. 25 DURATA DEL SERVIZIO E PERIODO DI FUNZIONAMENTO

L'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato decorre dal: **1 settembre 2009 – 30 luglio 2012** in osservanza del calendario scolastico.

Il Gestore è vincolato alla continuità del servizio, per un massimo di sei mesi, qualora la procedura concorsuale per la scelta del nuovo contraente non fosse ancora conclusa. Durante tale regime di proroga varranno le medesime condizioni economiche previste per i periodo di normale durata del contratto.

Il periodo effettivo di esecuzione del servizio è riferito agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, dal 1° settembre al 30 luglio secondo il calendario scolastico approvato dall'Amministrazione Comunale e fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensioni per scioperi, eventi naturali, etc.). Si stima pertanto un numero presunto di 45 settimane annue di funzionamento.

L'Amministrazione comunale comunicherà all'Impresa, prima dell'avvio del servizio, i giorni di chiusura secondo il calendario scolastico.

Di volta in volta saranno comunicate le eventuali ulteriori sospensioni forzate del servizio; per tali sospensioni, dovute a cause di forza maggiore (scioperi, etc.), l'Impresa non potrà esigere alcunché.

Art. 26 INDICAZIONE DEL PREZZO E AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO

La struttura presso cui verrà svolto il servizio accoglie normalmente n. 30 bambini in età compresa tra i sei mesi e i tre anni, affidati a n. 4 educatrici dipendenti del Comune di Lanzo Torinese.

In caso di numerose richieste di inserimento, l'Amministrazione valuta annualmente la possibilità di aumentare a n. 36 i minori accolti all'Asilo.

In ottemperanza alle norme vigenti in materia, è necessario garantire un rapporto numerico di educatrici/bambini di norma 1/6.

L'importo a base di gara viene pertanto calcolato in base al fabbisogno di n. 2 educatrici e n. 1 aiuto cuoca, come meglio dettagliato nel prospetto seguente.

	Importo annuo	Importo triennale
1) Prima educatrice	28.200,00	84.600,00
2) Seconda Educatrice	28.200,00	84.600,00
3) Aiuto cuoca	24.100,00	72.300,00
4) Surroga assenze (n. 140 ore)	2.500,00	7.500,00

TOTALE UNICO A BASE DI GARA

(I.V.A. 4% ESCLUSA)

249.000,00

Si specifica che l'Amministrazione Comunale, in base alle iscrizioni pervenute, si riserva la facoltà di ridurre a 30 il numero degli utenti.

In tal caso, per l'anno scolastico interessato, dall'ammontare annuo del servizio verrà detratto l'importo relativo al costo della seconda educatrice, pari ad € 28.000,00, meno il ribasso d'asta effettuato (di cui al punto 2 del precedente prospetto).

Art. 27 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Gestione delle attività integrative complementari di assistenza educativa (orario 7,30 – 17,30).

Il numero di personale educativo richiesto, sarà calcolato in base al numero di bambini iscritti, come specificato all'art. 26 del presente capitolato.

Il servizio richiesto prevede per ogni singola educatrice:

- n. 35 ore settimanali dal lunedì al venerdì, nei giorni di apertura previsti dal Calendario Scolastico annuale, a contatto diretto con i bambini.

Il suddetto servizio prevede, ovviamente, la cura e l'igiene personale dei minori (cambio pannolini, pulizia, ecc.) e tutto quanto necessari per una idonea assistenza educativa.

Il servizio dovrà essere articolato in turni giornalieri atti a garantire il rapporto medio educatore bambini, di norma 1 a 6.

- monte ore di n. 45 ore per ogni anno scolastico per programmazioni, incontri con genitori, feste, gite, ecc.

Le modalità operative e le attività proposte, saranno realizzate tenendo presente le fasce d'età e le esigenze dei minori e dovranno rispondere alle finalità previste nel Regolamento comunale, al progetto educativo approvato dalla Commissione di gestione dell'asilo nido.

Aiuto in cucina, nella preparazione dei pasti e nell'espletamento delle pulizie da effettuare con personale idoneo e in modo adeguato.

Il servizio deve essere prestato nell'orario di apertura della cucina per un numero minimo di 7 ore giornaliere.

In specifico si richiede:

- lavaggio della frutta e verdura, preparazione del carrello per la distribuzione, preparazione dei tavoli e sporzionamento dei cibi, preparazione e distribuzione delle merende, lavaggio delle stoviglie e pulizia della cucina, pulizia dei refettori dopo il pasto e la merenda e quant'altro si rende necessario per integrare e completare il servizio gestito con personale dipendente comunale.

L'intervento di aiuto in cucina è complementare al servizio di assistenza quindi rientra nel servizio richiesto con il presente capitolato.

L'intervento di cui sopra deve essere assicurato con personale di comprovata professionalità ed il nominativo dovrà essere presentato prima dell'avvio del servizio all'Amministrazione Comunale per il dovuto assenso.

Art. 28 FINALITA' DEL SERVIZIO

Il progetto di assistenza educativa ha l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio pubblico offerto ai genitori dei minori frequentanti l'asilo nido comunale, avvalendosi della collaborazione e delle esperienze maturate dalle cooperazioni sociali e/o ditte nell'ambito della loro attività ed azione sul territorio.

La ditta aggiudicataria dovrà tener conto, nella programmazione e gestione del servizio affidato, della tradizione culturale dei servizi comunali per la prima infanzia, fortemente connotati sul piano della qualità educativa, con la precisa volontà di erogare dei servizi educativi in stretto rapporto con quello gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio di assistenza suindicato dovrà essere erogato per tutto il periodo secondo il calendario scolastico comunicato all'avvio del servizio dall'Amministrazione Comunale, in osservanza della normativa vigente in materia e del C.C.N.L.

Per garantire il coordinamento delle attività appaltate con quelle comunali, la collaborazione tra il personale alle dipendenze del Comune di Lanzo ed il personale alle dipendenze della ditta appaltatrice di cui all'art. 26 del presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà individuare un Coordinatore Responsabile della gestione del servizio in oggetto al quale fare riferimento per ogni evenienza.

Art. 29 AFFIDAMENTO STRUTTURA, BENI E ATTREZZATURE

L'Amministrazione Comunale – per consentire l'esecuzione del servizio mette a disposizione:

- locali, arredi, sussidi e quanto altro è in dotazione nella struttura e negli spazi esterni,
- provvede alle spese di riscaldamento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al servizio di refezione (pranzo e merenda per i minori frequentanti l'asilo nido ad esclusione della mensa per il personale della ditta aggiudicataria)

La ditta aggiudicataria ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la durata del contratto.

Art. 30 ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'Appaltatore è tenuto a:

- presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio:
 - a) l'elenco nominativo del personale impiegato, compreso quello destinato alle sostituzioni dovute a malattia, con allegato curriculum di ognuno;
 - b) il nominativo del Coordinatore Responsabile del Servizio, con la specificazione dei requisiti di professionalità da questi posseduti (titoli di studio e curriculum);
- provvedere alle sostituzioni in caso di assenza del personale;
- garantire, per quanto di sua pertinenza, la continuità educativa per l'intera durata dell'appalto;
- provvedere all'apposita copertura assicurativa per l'infortunio e responsabilità civile del personale in servizio;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente servizio;
- il personale della ditta dovrà essere in possesso del certificato rilasciato dal medico dell'A.S.L. di residenza, in data non anteriore a tre mesi, attestante una condizione psico-fisica idonea alle prestazioni richieste;
- osservare le norme derivanti dalla vigente e futura normativa e dai decreti relativi alla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro delle prevenzioni varie per la disoccupazione volontaria, invalidità e vecchiaia, T.B.C. e altre malattie

professionali, ed ogni altra disposizione in vigore – compreso il rispetto della Legge 482/68 e Legge 626/94 e s.m.i. – e che potrà intervenire in corso d'appalto per la tutela dei lavoratori.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere alla fornitura :

- dell'ideale abbigliamento e adeguate attrezzature al personale impiegato nelle attività di aiuto in cucina .

- indumenti di lavoro al personale educativo (divise) da indossare durante le ore di servizio che debbano essere uguali per tutti gli assistenti educativi.

Ogni dipendente dovrà avere apposita targhetta identificativa (foto, cognome, nome, qualifica).

Gli indumenti di lavoro dovranno essere custoditi all'interno di specifici armadietti spogliatoio esistenti nella struttura.

Art. 31 ULTERIORI SERVIZI

La ditta aggiudicataria, oltre alle attività integrative complementari e di assistenza educativa descritti nell'art. 27 del presente capitolato, dovrà garantire il servizio di **surroga assenza personale comunale** educativo e non, se necessario, **fino ad un massimo di 140 ore/anno scolastico**.

Per assenze superiori a 140 ore, la ditta dovrà garantire la sostituzione del personale assente ai seguenti importi orari:

personale educativo - importo orario €. 17,40

operatore per aiuto in cucina, espletamento pulizia - importo orario €. 15,30

Gli importi orari sopra specificati, sono soggetti alla medesima percentuale di ribasso offerta per l'importo a base di gara.

Gli importi orari per la surroga di personale assente, oltre alle 140 ore previste in appalto, sono fissi e vincolanti per tutta la durata dell'appalto, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT a gennaio di ogni anno successivo al primo.

Art. 32 PERSONALE

La ditta dovrà attuare nei confronti di lavoratori dipendenti, occupati nei servizi che costituiscono oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i servizi di riferimento sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentative, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

In modo particolare, dovrà essere garantita la conservazione del posto di lavoro del personale operante alle dipendenze della ditta precedente, già affidataria del servizio svolto c/o il nido, secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro delle categorie interessate anche se la ditta non ha aderito alla loro sottoscrizione.

Anche nel caso in cui non esistano disposizioni contrattuali in materia, la ditta subentrante dovrà comunque attenersi a tale indicazione.

A. Coordinatore Responsabile

La direzione dei servizi in oggetto deve essere affidata ad un Coordinatore Responsabile con qualifica professionale adeguata al ruolo e alla funzione da esercitare.

Il Responsabile del servizio deve mantenere rapporti costanti con il referente dall'Amministrazione Comunale per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o inadempimento del Responsabile (ferie – malattia, ecc.), la ditta aggiudicataria deve provvedere alla sua sostituzione con altra figura in possesso degli stessi requisiti professionali e darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

B. Assistenti educatori

Le attività integrative complementari di assistenza educativa dovranno essere assicurate mantenendo per tutta la durata dell'intervento i medesimi assistenti e ciò per ragioni di continuità educativa.

Le funzioni prestate dagli assistenti educativi della ditta debbono quindi essere complementari a quelle del personale comunale.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio previsto nel presente Capitolato con proprio personale e con un numero di operatori idoneo allo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato d'Appalto.

Il personale preposto all'assistenza deve essere in possesso:

- dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente quali es.: diploma di maturità di scuola media superiore attinente al profilo richiesto;
- di esperienza professionale documentabile nel settore di almeno un anno scolastico nell'ambito di servizi analoghi a quello del presente appalto e comunque in attività di assistenza educativa rivolti a minori (0 – 3 anni).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere informazioni e referenze relative al personale proposto della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria sarà inoltre tenuta, per tutta la durata del contratto, a mantenere le figure professionali previste dal contratto, in riferimento alle entità numeriche, alle posizioni funzionali e di organigramma e al monte ore complessivo di lavoro.

Il numero degli addetti incaricati dalla ditta aggiudicataria dovrà essere sufficiente a compiere nella loro totalità e secondo modalità ottimali i servizi e le attività previsti in capitolato.

Non sono ammissibili sostituzioni, se non in caso di gravi inderogabili motivi.

Le suddette sostituzioni dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Servizio comunale.

Sono consentite unicamente sostituzioni di personale assente per malattia, motivi personali, debitamente documentabili.

In tal caso la ditta dovrà provvedere alla tempestiva loro sostituzione con altri dipendenti di pari profilo e professionalità, previa informativa all'Amministrazione Comunale in un lasso di tempo tale che non si arrechi disagio all'utente che deve usufruire della prestazione.

La ditta è tenuta, come già previsto anche all'art. 30:

- presentare prima dell'inizio del servizio l'elenco nominativo del personale impiegato (educatori e operatore) compreso quello destinato alle sostituzioni dovute a malattia, con allegato il curriculum di ognuno;
- sostituire in caso di assenza il personale con le modalità sopra indicate;
- garantire le condizioni sopra richiamate e cioè la continuità educativa per l'intera durata del servizio.

C. Operatori per le mansioni di aiuto in cucina

Per quanto riguarda gli operatori per il servizio di aiuto in cucina si rinvia all'art. 27.

Il personale dipendente della ditta aggiudicataria, non ha diritto ad usufruire gratuitamente, in orario di servizio, della mensa dell'asilo nido.

La ditta aggiudicataria dovrà prevedere e concordare con l'Amministrazione Comunale la possibilità di fruizione del servizio mensa per il proprio personale.

Art. 33 CAMBI DI GESTIONE

Al fine di garantire la continuità educativa, la ditta è tenuta al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione. In ogni caso la ditta è tenuta ad assumere il personale educativo che ne faccia richiesta già in servizio presso la ditta uscente. Allo stesso fine della continuità educativa la ditta dovrà garantire la continuità educativa anche nel caso di conclusione, anche anticipata, dell'appalto, mettendo a disposizione con costi a proprio carico, per un periodo di almeno dieci giorni lavorativi a partire dal primo giorno di apertura del nido con una nuova ditta, una educatrice e un operatore.

Art. 34 COMPITI E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria si impegna:

- ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentative e quindi a rispettare per gli operatori incaricati della gestione del servizio e per il coordinatore tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore;
- a garantire la conservazione del posto di lavoro del personale operante alle dipendenze della ditta precedente sia esso lavoratore dipendente o socio lavoratore in cooperativa, già affidataria del medesimo servizio, secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro delle categorie interessate.
Anche nel caso in cui non esistano disposizioni contrattuali in materia, la ditta subentrante dovrà comunque attenersi a tale indicazione con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva.
- a individuare i dipendenti "formati" per assicurare gli interventi in caso di emergenza e di Pronto Intervento ai sensi del D.Lgs. 626/94 art. 15 e s.m.i., D.Lgs. n. 388 del 15/07/2003 ad assicurare una adeguata formazione ed aggiornamento di tutto il personale;
- a trasmettere il curriculum di ogni assistente/educatore, e operatore anche per ogni ulteriore inserimento di personale;
- a vigilare sul buon funzionamento del servizio assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi;
- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai minori che usufruiscono del servizio;
- ad assumersi l'onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, agli assistenti/educatori, agli operatori, a terzi e a cose nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni senza diritto di rivalersi verso il Comune;
- a collaborare con gli Uffici Comunali nella predisposizione di correttivi e migliorie che si rendano necessarie per il miglior funzionamento del servizio;
- a svolgere il servizio secondo le indicazioni qui contenute rispettando integralmente quanto previsto nel capitolato;
- a sostituire gli assistenti/educatori e gli operatori qualora l'Amministrazione Comunale li ritenga non idonei all'espletamento del servizio;

- a indicare all'Ente, il referente amministrativo cui fare riferimento per le operazioni amministrative e contabili;
- ad attuare l'osservanza delle norme derivanti dalla vigente e futura normativa e dai decreti relativi alla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro delle prevenzioni varie per la disoccupazione volontaria, invalidità e vecchiaia, T.B.C. ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore – compreso il rispetto della Legge 482/68 e Legge 626/94 – e che potrà intervenire in corso d'appalto per la tutela dei lavoratori.

Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, potrà essere richiesto all'appaltatore la presentazione di tutta la documentazione derivante dagli obblighi delle suddette leggi.

Art. 35 MONITORAGGIO - TAVOLO

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici competenti, svolgerà per tutto il periodo cui l'incarico si riferisce attività di monitoraggio atta a verificare e garantire un risultato positivo, tenuto conto della delicatezza dei compiti assegnati.

A questo proposito vengono individuati i seguenti obiettivi di lavoro e indicatori di efficacia degli interventi quali:

- continuità del servizio (sostituzioni assenze, garanzia delle figure di riferimento nella continuità didattica);
- rispetto degli orari di servizio concordati;
- sicurezza e cura del bambino (comprensivo di tutti gli adempimenti necessari all'igiene personale) e quella ambientale;
- collaborazione con gli educatori comunali delle sezioni ai fini di armonizzare il servizio;
- collaborazione con le famiglie ai fini di fornire una proficua informativa sulla giornata dei minori;
- partecipazione alle iniziative – se proposte – a favore delle famiglie;
- pulizia e cura dei locali;

Inoltre l'azione di monitoraggio e vigilanza comunale sarà svolta in collaborazione con il Comitato di Gestione per il monitoraggio ed i rilievi sull'andamento del servizio che deve integrarsi con il Progetto di attività didattica annuale.

Le osservazioni espresse a verbale fanno valutate dall'Amministrazione e tenute nella dovuta considerazione anche per richiedere eventuali rimodulazioni sulla metodologia di assistenza.

Il Comune si riserva di richiedere alla ditta, in caso di rapporti inconciliabili con le esigenze dei minori e delle famiglie, la sostituzione dell'assistente e anche su determinazione diretta dell'Amministrazione committente e a fronte di situazioni contingenti e non programmate potrà convocare il Coordinatore Responsabile della cooperativa per la trattazione della questione.

Il Comune verificherà le ore effettuate e i servizi svolti dalla ditta e indicati sugli appositi prospetti mensili riepilogativi.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la sostituzione del personale, dipendente della ditta aggiudicataria, che non osservi il prescritto comportamento e non offra sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso la ditta dovrà provvedere entro 48 ore dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale alla sostituzione del personale non gradito.

Ogni azione di intervento che non rientra nel contesto delle relazioni ordinarie e quotidiane con le famiglie degli utenti dovrà sempre essere concordata e autorizzata dal Dirigente del Settore.

Art. 36 NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto.

In caso di sospensione od interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'impresa aggiudicataria del presente appalto, per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico dell'Impresa oltre alle conseguenti sanzioni applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della L. 12/06/1990 n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali". In materia di sciopero, pertanto, dovrà essere rispettata la suddetta normativa.

Art. 37 OBBLIGHI ASSICURATIVI E OSSERVANZA DELLE NORME

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.

E' fatto dunque obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Grava altresì sull'appaltatore l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio:

- a. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente appalto, con espressa conferma di copertura dei danni subiti dagli assistiti/alunni residenti nel Comune di Lanzo. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, la Città di Lanzo Torinese, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti, eventuali subappaltatori e fornitori.

La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- RC dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- Richieste di risarcimento pervenute all'assicurato anche in relazione ai danni che le imprese appaltatrici e/o persone che prestano i loro servizi per commissione/delega/appalto possono cagionarsi l'un l'altro, inclusa responsabilità personale dei dipendenti di dette società;
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- Danni a terzi da incendio;
- Danni a terzi da inquinamento accidentale;
- Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La polizza R.C.T. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio.

- b. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente appalto.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, la Città di Lanzo Torinese, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti, eventuali subappaltatori e fornitori.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:

- a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati;
- alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Qualora l'appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi sopra indicati corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste s'intendono vincolati a favore della Città di Lanzo Torinese.

CAPO II

Esecuzione del contratto

Art. 38 PENALITA' E DECADENZA

L'Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della ditta aggiudicataria, le quali devono pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, sarà comminata un'ammonizione al riguardo.

Potranno essere comunque applicate in ogni caso, sanzioni da un minimo di €500,00= ad un massimo di €5.000,00= rapportate alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione della sanzione pecuniaria è prevista con detrazione dell'importo sulla fattura mensile del corrispettivo spettante alla ditta.

L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento del servizio assunto.

L'Appaltatore incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:

- a) cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale di cui all'art. 2 della L.R. 18/94 (in questa eventualità il Comune si riserva la facoltà di proseguire il rapporto solo alla scadenza naturale con provvedimento motivato);
- b) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- c) indebita sospensione del servizio, salvo casi di forza maggiore, per un periodo superiore a due giorni;
- d) abituali deficienze e negligenze del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate, compromettono il servizio stesso a giudizio dell'Amministrazione Comunale;
- e) quando la Cooperativa si renda colpevole di frodi;
- f) in caso di inosservanza delle vigenti leggi sulla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro e previdenza per lavoratori;
- g) la sostituzione degli operatori con altri non in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 32 del presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale, qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di decadenza sopra specificati, si riserva in ogni caso la facoltà di risoluzione del contratto per gravi e ripetute inadempienze, anche parziali, nell'espletamento del servizio, incamerando in tal caso l'importo della prescritta cauzione, salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 39 CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

L'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta aggiudicataria;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) interruzione non motivata del servizio;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione scritta dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sulla ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

Lanzo Torinese, lì 24/02/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDUCATIVO ASSISTENZIALE
Maria Teresa Capucchio